**REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2019/20**

**Corso di Laurea Magistrale in *International Politics and Markets***

**Classe LM 62 – Scienza della Politica**

**Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali**

***Art. 1 Requisiti per l'accesso***

I requisiti per l’accesso qui descritti sono quelli stabiliti nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studi.

* ***Conoscenze richieste per l’accesso***

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in *International Politics and Markets* occorre essere in possesso di una laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

‐D.M. 270/04: Classi di laurea:

|  |  |
| --- | --- |
| L-11 Lingue e culture moderne | L-33 Scienze economiche  |
| L-12 Mediazione linguistica | L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
| L-14 Scienze dei servizi giuridici | L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace |
| L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | L-40 Sociologia |
| L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale | L-42 Storia |
| L-20 Scienze della comunicazione | L/DS Scienze della difesa e della sicurezza |

‐D.M. 509/99: le classi di laurea vengono equiparate alle classi ex DM 270/04 indicate nel presente articolo, ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009

‐Ordinamento previgente al DM 509/99 e titoli conseguiti all’estero: la Commissione di verifica valuterà la corrispondenza tra l’ambito di provenienza e le classi DM 270/04 indicate nel presente articolo.

Verifica dell’adeguatezza della personale preparazione

L’ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una verifica dell’adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione.

Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B2 (CEFR).

* ***Modalità di ammissione***

***Numero programmato***

Il corso di laurea magistrale adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso di ammissione attenendosi in ogni caso ai seguenti principi.

***Modalità di verifica delle conoscenze e competenze***

L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell’adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum vitae ac studiorum. Ad integrazione di questi criteri, si potranno eventualmente prevedere prove scritte oppure orali di verifica della personale preparazione. I criteri verranno descritti dettagliatamente nella delibera annuale del Consiglio di Corso di studi relativa al bando di ammissione.

***Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche***

In sede di ammissione verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B2 (CEFR). Si considera assolta la verifica delle competenze linguistiche per gli studenti in possesso di idonea certificazione con modalità indicate annualmente nel bando di ammissione.

***Art. 2 Piani di studio individuali***

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio

presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso di studio, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

***Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche***

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel portale di Ateneo.

***Art. 4 Frequenza e propedeuticità***

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal

Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste.

Gli studenti che svolgono un programma di mobilità internazionale o un tirocinio curriculare sono esonerati dall'obbligo di frequenza degli insegnamenti le cui lezioni si svolgono nel semestre di permanenza all'estero o di svolgimento di tirocinio. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza. Casi particolari di parziale sovrapposizione saranno valutati dal Consiglio di corso di studio.

***Art. 5 Prove di verifica delle attività formative***

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

***Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente***

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

***Art. 6-bis Percorsi differenziati come risultato della verifica della personale preparazione***

All’esito della verifica della personale preparazione, a ciascuno studente sarà indicato se deve inserire o meno nel piano di studi l’insegnamento di *Principles of Economics* al posto di uno degli insegnamenti opzionali. Ciò al fine di procedere, per gli studenti che mostrassero specifiche lacune, ad un approfondimento dei principi di base della teoria economica.

All’esito della verifica della personale preparazione, a ciascuno studente sarà indicato quale insegnamento inserire nel piano di studi al primo anno, nell’ambito del gruppo di scelta di Economics, tra *International Economics* e *Topics in International Trade*. Ciò al fine di definire un percorso personalizzato in base alla personale preparazione in Economia Internazionale.

***Art. 7 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe***

I CFU acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studi erogati in lingua diversa dall’italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte in tale lingua.

***Art. 7-bis Programmi di mobilità internazionali***

Lo studente che prenderà parte ad uno o più programmi di mobilità internazionale deve conseguire almeno 32 CFU presso l’Università di Bologna per poter conseguire la laurea. Sono esclusi i CFU attribuiti alla prova finale.

***Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali***

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

‐ analisi del programma svolto

‐ valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studi erogati in lingua diversa dall’italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte in tale lingua.

***Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie***

Non è previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie.

***Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo***

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; oppure per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; oppure per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; oppure per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

***Art. 11 Apprendistato in alta formazione***

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall’azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

***Art.12 Modalità di svolgimento della prova finale***

* ***Caratteristiche della prova finale***

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta in lingua inglese ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

Nella prova finale il candidato deve dimostrare assoluta proprietà dei mezzi espressivi della lingua utilizzata; di conoscere lo stato della ricerca scientifica sull'argomento oggetto della tesi; di elaborare una posizione autonoma e bene argomentata al riguardo.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un’attività di tirocinio.

* ***Modalità di svolgimento della prova finale***

L'argomento o l'ambito deve essere riconducibile unicamente a un insegnamento previsto nel

piano didattico del corso di laurea magistrale. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel piano didattico del corso di laurea, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito.

***Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati***

La Commissione Didattica Paritetica in data 30/11/2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.